



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Emilia Romagna

Lavori di straordinaria manutenzione per risoluzione di infiltrazioni dalla copertura nel piano sottotetto dell'immobile di proprietà dello Stato denominato ex Chiesa e Convento dei Frati Missionari dello Spirito Santo" in Bologna – Via Testoni 4-6 (Scheda BOD0009) - CIG ZB2233ED22 - CUP G36H18000060001

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



INDICE

OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE	4
Art. 1. Oggetto dell'appalto	4
Art. 2. Ammontare dell'appalto	4
Art. 3. Designazione delle opere.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 4. Ubicazione. Forma e principali caratteristiche delle opere. Condizioni di appalto	5
Art. 5. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili.....	6
Art. 6. Contratto di appalto	6
Art. 7. Garanzie.....	6
NORME DI CARATTERE GENERALE, ONERI DELL'IMPRESA E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	7
Art. 8. Documenti che fanno parte del contratto.....	7
Art. 9. Rappresentanza, domicilio, direzione del cantiere dell'impresa	7
Art. 10. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	8
Art. 11. Norme di sicurezza generali	9
Art. 12. Sicurezza sul luogo di lavoro e tutela dei lavoratori.....	10
Art. 13. Piano di sicurezza e coordinamento.....	10
Art. 14. Piano Operativo di Sicurezza	11
Art. 15. Oneri diversi a carico dell'appaltatore	11
Art. 16. Assicurazione a carico dell'impresa	13
Art. 17. Consegna e inizio dei lavori	14
Art. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma.....	15
Art. 19. Tabella di cantiere	15
Art. 20. Termini per l'ultimazione dei lavori	16
Art. 21. Sospensioni e proroghe.....	16
Art. 22. Penali in caso di ritardo	17
Art. 23. Risoluzione del contratto per inadempimento o per mancato rispetto dei termini.....	17
Art. 24. Anticipazione del prezzo.....	17
Art. 25. Pagamenti in acconto	18
Art. 26. Pagamenti a saldo.....	18
Art. 27. Ritardi nel pagamento della rata di saldo	18
Art. 28. Revisione prezzi.....	19
Art. 29. Modifiche e variazioni al contratto.....	19

Art. 30.	Subappalto.....	19
Art. 31.	Responsabilità in materia di subappalto	21
Art. 32.	Pagamento dei subappaltatori.....	21
Art. 33.	Controversie - Accordo bonario – Arbitrato	22
Art. 34.	Risoluzione del contratto	22
Art. 35.	Certificato di regolare esecuzione.....	23
Art. 36.	Presenza in consegna dei lavori ultimati.....	23
Art. 37.	Spese accessorie a carico dell'appaltatore	23

OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE

Art. 1. Oggetto dell'appalto

Il presente documento stabilisce le norme particolari di esecuzione che regolano l'appalto dei "lavori di straordinaria manutenzione per la risoluzione di infiltrazioni dalla copertura nei locali del piano sottotetto dell'immobile di proprietà dello Stato denominato ex Chiesa e Convento dei Frati Missionari dello Spirito Santo in Bologna – Via Alfredo Testoni 4-6 (scheda BOD0009)".

Il presente documento disciplina anche l'esecuzione di eventuali variazioni al progetto nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Il presente appalto è stipulato a corpo.

Art. 2. Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo stimato dei lavori da compensare a corpo ammonta ad € 24.437,57 (Euro ventiquattromilaquattrocentotrentasette/57), comprensivi degli oneri per la sicurezza quantificati in € 3.950,28 e così suddiviso:

Tabella A

Lavori a corpo	Importo	%
OG2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali.	€ 20.487,29	83,84 %
Importo degli oneri della sicurezza per la risoluzione dei rischi derivanti delle interferenze	€ 3.950,28	16,16 %
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 24.437,57	100,00%

Art. 3. Principali criticità dell'intervento

- L'intervento riguarda lavori da eseguirsi sulla copertura del fabbricato, posta a circa 20 metri di altezza rispetto al piano dei cortili interni e della Via Alfredo Testoni, per cui si rileva primariamente la necessità di provvedere alle azioni più opportune in materia di sicurezza;
- La copertura non è provvista di sistemi di protezione e sicurezza per i lavori da eseguirsi in quota;
- Nel corso del sopralluogo sono state notate alcune tegole sconnesse o in scivolamento;
- L'intervento riguarderà – tra le altre - la parte della copertura che prospetta sulla Via Alfredo Tesotni, dove si svolge tanto traffico pedonale che automobilistico;

Art. 4. Designazione delle opere

Le opere previste nell'appalto da aggiudicare sono compiutamente descritte negli elaborati tecnici, nel computo metrico e nelle relazioni che fanno parte integrante della documentazione resa disponibile ai concorrenti sul profilo istituzionale dell'Agenzia del Demanio alla sezione "Gare e Aste" – e sulla piattaforma MePA.

Gli interventi ed i servizi connessi da realizzare nell'ambito del presente appalto possono essere sinteticamente descritti come segue:

- 1) Allestimento del cantiere;

- 2) Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere ed allestimento dei servizi principali connessi;
- 3) Progettazione esecutiva del sistema di protezione collettiva contro le cadute dall'alto (*linee vita*) sulle coperture del complesso edilizio secondo le indicazioni contenute nel progetto approvato dalla Stazione Appaltante e dalla Soprintendenza Competente, comprese le attività di ispezione e verifica dei punti di ancoraggio degli elementi principali del sistema costruttivo adottato;
- 4) Esecuzione del ponteggio di sicurezza con mantovana in corrispondenza della facciata lungo Via Alfredo Testoni;
- 5) Messa in opera del sistema di protezione contro le cadute dall'alto (*linee vita*) secondo l'elaborato tecnico approvato dal Coordinatore per la Sicurezza e dalla Stazione Appaltante ed esecuzione delle verifiche di operatività;
- 6) Risanamento delle linee di raccordo tra il tetto e gli elementi murari verticali;
- 7) Revisione e riparazione del manto di copertura;
- 8) Riparazione del serramento in alluminio nel locale in corrispondenza dell'uscita di sicurezza del prospetto retro;
- 9) Ispezione delle coperture con l'ausilio di un mezzo SAPR (*sistema di aeromobile a pilotaggio remoto*) con elaborazione di ortofoto e modello tridimensionale;
- 10) Ripiegamento del cantiere riconsegna dei luoghi;

Art. 5. Ubicazione. Forma e principali caratteristiche delle opere. Condizioni di appalto

Le operazioni manutentive previste dall'appalto, la loro ubicazione, l'indicazione delle zone interessate dai lavori, le dimensioni degli elementi ed i particolari costruttivi, sono riportati negli elaborati di progetto.

Sulla base di quanto illustrato si stabilisce quanto segue:

- le rappresentazioni riportate nei disegni di progetto sono da intendersi a carattere definitivo e potranno subire modifiche solo su richiesta dell'Amministrazione Appaltante;
- la progettazione esecutiva del sistema delle *linee vita* deve attenersi alle indicazioni e prescrizioni del progetto per come approvato dalla Soprintendenza per l'archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna con prot. 14412/2018;
- nessuna proposta di variante rispetto al progetto approvato può essere presa in considerazione durante l'esecuzione dei lavori posto che in sede di presentazione dell'offerta si intendono accettati dall'Appaltatore tutti gli elaborati progettuali e le prescrizioni in essi contenute;

Nell'accettare quanto sopra l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso in considerazione per la formulazione dell'offerta, dell'ubicazione dell'immobile, delle sue condizioni di fatto e dell'accessibilità;
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti e oneri di conferimento a discarica.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, circa la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 6. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

I lavori oggetto di appalto sono classificati nella categoria OG2, pertanto **non è prevista la facoltà di avvalimento**:

Lavori a corpo	Categoria	Classifica	Qualif. obbligatoria (si/no)	Importo (€)	Incidenza (%)	Preval. o scorpor.
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali.	OG2	I	SI	€ 20.487,29	83,84 %	Prevalente
Importo degli oneri della sicurezza per la risoluzione dei rischi derivanti delle interferenze				€ 3.950,28	16,16 %	
TOTALE				€ 24.437,57	100,00%	

Le lavorazioni appartenenti alle categorie sopra indicate sono subappaltabili nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, secondo quanto disposto dall'art.105 del Codice degli Appalti, purché in sede di offerta il concorrente abbia indicato chiaramente i lavori che intende subappaltare con la relativa percentuale.

Art. 7. Contratto di appalto

Il contratto di appalto sarà stipulato mediante la sottoscrizione digitale di ambo le parti del "Documento di Stipula", generato dalla piattaforma MePA e redatto secondo lo schema del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione;

Art. 8. Garanzie

Prima della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice degli Appalti l'aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico risiedente nella conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento;

NORME DI CARATTERE GENERALE, ONERI DELL'IMPRESA E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 9. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, oltre il presente Capitolato Tecnico, i seguenti elaborati:

- a) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) il presente Capitolato Speciale d'appalto
- c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi e le autorizzazioni ottenute;
- d) il Computo Metrico Estimativo;
- e) il PSC di cui all'art. 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- f) il POS di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento Generale;
- h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 8 e 17 del presente Capitolato;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei contratti;
- b) il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
- c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
- d) Il D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

In caso di discordanza tra gli elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Fermo restando quanto stabilito nel precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, le prescrizioni indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi - Elaborati grafici.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 10. Rappresentanza, domicilio, direzione del cantiere dell'impresa

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, dovrà depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il predetto tecnico dovrà dimostrare di essere iscritto al proprio Albo professionale e, nel caso che non fosse stabilmente alle dipendenze dell'impresa, dovrà rilasciare una valida dichiarazione scritta per accettazione dell'incarico.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato d'appalto, essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del direttore dei lavori.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Per quanto riguarda la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente il presente contratto d'appalto nei punti precedente e gli articoli 16 e 17 del D.M. 145/2000 Capitolato generale d'appalto.

Norme in materia di contratti pubblici

- D. lgs 18 Aprile 2016 n.50 e s.m.i. "Nuovo Codice Appalti"
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti non ancora abrogate dal codice

- Linee Guida A.N.A.C. di attuazione del D.lgs. 50/2016;
- Decreti Ministeriali emanati in attuazione del D.lgs 50/2016;

Normativa urbanistica e beni culturali

- D. lgs. 22 Gennaio 2004, n.42: "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- D.P.R. 6 Giugno 2001 n.380 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- D.P.R. 18 Aprile 1994 n.383: "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale";
- D.P.R. 24 Luglio 1977 n.616: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";
- D.M. 2 Aprile 1968 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da conservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti";
- Strumenti urbanistici di vario livello (Regionale – Sovracomunale – Comunale);

Art. 12. Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Norme in materia di sicurezza

- D.G.R. Emilia Romagna 15 Giugno 2015 n.699: "Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile ai sensi dell'art.6 della L.R. 2 Marzo 2009 n.2 e dell'art. 16 della L.R. 24 Marzo 2000, n.20";
- Legge 1 Ottobre 2012, n. 177: "Modifiche al decreto legislativo 9 Aprile 2008 n.81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici";
- D.lgs. 3 Agosto 2009 n.106: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 Aprile 2008 n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- L.R. Emilia Romagna 2 Marzo 2009 n.2: "Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile";
- D.lgs. 9 Aprile 2008 n.81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;

In particolare per le linee vita si dovrà fare riferimento oltre che alla legislazione nazionale in materia, alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna 17 Dicembre 2013, n.149 con relativo allegato, pubblicato sul BURL n.13 del 15/01/2014.

In particolare, per quanto previsto nella voce di elenco prezzi NP02, sono in capo all'appaltatore gli oneri tecnici relativi alla redazione dell'elaborato tecnico di cui all'allegato 1 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 17

Dicembre 2013 n. 149 "Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art.6 della LR 2 Marzo 2009, n.2; dell'art.16 della LR 24 Marzo 2000, n. 20".

L'elaborato deve essere redatto da cura di un tecnico abilitato e dovrà contenere tutti gli elementi previsti ai punti:

- 5. (Idoneità del dispositivo di ancoraggio),
- 6.(Elaborato tecnico dei dispositivi di ancoraggio),
- 7.(Misure preventive e protettive)

del citato Allegato 1.

Art. 13. Sicurezza sul luogo di lavoro e tutela dei lavoratori

L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. n.81/2008 ed in particolare:

- L'appaltatore, compresi eventuali subappaltatori o cottimisti, è obbligato ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti tutte le condizioni e le norme contenute nei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori;
- L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;
- L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra citati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Ditta appaltatrice anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse;
- L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento dei contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 35, commi 28 ss. del Decreto Legge n° 223/2006, convertito in Legge n° 248/2006;
- L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 14. Piano di sicurezza e coordinamento

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto dall'Ing. Nicola Leone - che assumerà le funzioni anche di Coordinatore per l'Esecuzione – e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante in sede di espletamento delle operazioni di gara;

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al secondo capoverso, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al secondo capoverso, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle modifiche contrattuali;

Art. 15. Piano Operativo di Sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare alla stazione appaltante ed al direttore dei lavori, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 17, comma 1 lettera b, e agli articoli 18 e 19 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i..

Art. 16. Oneri diversi a carico dell'appaltatore

Saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1. l'approvvigionamento di energia elettrica;
2. l'approvvigionamento idrico;
3. la sorveglianza sia di giorno che di notte nel cantiere, con personale ed illuminazione necessari, la guardiania dei locali, attrezzi, macchine, materiali anche se di proprietà di altre Imprese, nonché di tutti i beni della Amministrazione;
4. la fornitura e messa a disposizione per i sopralluoghi di adeguati dpi e tutte in tyvek, calzari in tyvek, maschere con adeguata protezione FFP3 con valvola, caschi e guanti alla Direzione Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza, al Responsabile del Procedimento, agli ispettori della Asl e Direzione Provinciale del Lavoro;
5. costruire e mantenere, quali parti integranti del cantiere, adatti baraccamenti per le maestranze col corredo di locali e servizi accessori e provvedere ai servizi igienici sanitari in relazione alle caratteristiche del lavoro;
6. tutti gli oneri per mantenere durante i lavori l'efficienza e la continuità di esercizio degli impianti esistenti che vengano ad interferire con le opere in appalto, secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori;

7. le spese per la fornitura di fotografie in formato digitale (jpg o simili) delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero che sarà indicato volta per volta dalla Direzione Lavori; nonché, a richiesta della D.L., il filmato in formato digitale standard DVD delle attività lavorative che caratterizzano l'oggetto dell'appalto: in particolare alla consegna, ad ogni avanzamento, alla richiesta di collaudo;
8. lo sgombero del cantiere con rimozione di tutti i residui, a lavori ultimati e prima del collaudo, secondo le disposizioni della D.L., che avrà la facoltà di ordinare l'accurato accatastamento di tutti i materiali e manufatti che l'impresa non riterrà di sgomberare;
9. **lo svolgimento, gli oneri e le spese relative a tutte le pratiche occorrenti presso i vari Enti (ISPESL, Ispettorato del lavoro, VV.FF., Amministrazioni Comunali, Enti Pubblici, ecc.); ed in particolare:**
 - a) **la pratica per l'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione del ponteggio di sicurezza sul fronte di Via Testoni;**
 - b) **l'ottenimento di autorizzazione ENAC per esecuzione di operazioni critiche secondo l'art.10 del citato Regolamento Mezzi aerei a pilotaggio remoto prima di avviare l'ispezione delle coperture a fine dei lavori;**
 - c) **le spese e gli oneri connessi alle verifiche preventive, alla redazione dell'elaborato tecnico ed al collaudo del sistema di protezione collettiva contro le cadute nel vuoto (cd. linee vita);**
 - d) **le spese e gli oneri connessi all'ispezione delle coperture a conclusione dei lavori con ausilio di SAPR (sistema aeromobile a pilotaggio remoto) con successiva elaborazione di ortofoto e modello tridimensionale;**

l'appaltatore si farà inoltre carico di elaborare e trasmettere alla Direzione Lavori, ove sia necessario a firma di un professionista abilitato, tutta la documentazione occorrente per la denuncia all'ISPESL ed agli altri Enti eventualmente interessati degli impianti elettrici secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal D.M. 37/08 e del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;

10. i gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti dalle Amministrazioni nella cui giurisdizione rientrano le opere, le tasse sui trasporti e per i contributi di utenza stradale, che per qualsiasi titolo fossero imposte all'impresa in conseguenza delle opere appaltate e dei lavori eseguiti;
11. provvedere alla messa in opera e mantenimento delle recinzioni di cantiere;
12. provvedere alla verifica e sistemazione della viabilità interna del sito al fine di consentire l'accesso ai mezzi di lavoro ed al loro funzionamento;
13. la rimozione degli impianti e dei cantieri dovrà essere eseguita in modo tale da lasciare gli immobili completamente sgombri e regolarmente sistemati;
14. la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verificano alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie;
15. provvedere a sua cura e spese all'allontanamento del materiale di risulta in discariche autorizzate;
16. l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì,
17. è fatto obbligo all'Impresa di comunicare all'Amministrazione Appaltante a mezzo raccomandata, entro i termini fissati dalla stessa, tutti i dati relativi alla occupazione della manodopera ed all'avanzamento dei lavori. Alla Direzione Lavori è riservato il diritto di eseguire rilievi statistici sulla manodopera, materiali e mezzi dell'Impresa e sugli altri elementi di costo, trasporto, ecc.

L'Appaltatore dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati ed ogni altro inerente all'esecuzione a regola d'arte, ha tenuto conto nel formulare l'offerta per i lavori.

Pertanto l'appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale e accessoria; ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune; ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel Capitolato che negli altri atti dell'appalto, compreso l'elenco dei prezzi; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel Capitolato ogni spesa generale nonché l'utile per l'appaltatore.

Non spetteranno quindi all'Impresa altri compensi qualora l'importo dell'appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dalla legge vigente, e nella eventualità che l'Amministrazione appaltante ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale.

Art. 17. Assicurazione a carico dell'impresa

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa o garanzia fideiussoria che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza, stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), **deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A.**, e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
- b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto.

La polizza assicurativa deve inoltre prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di euro 500.000 ed un massimo di euro 5.000.000, e deve:

- c) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori

per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

- d) prevedere la copertura dei danni biologici;
- e) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

L'appaltatore trasmette alla stazione appaltante copia di tale polizza almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute al soggetto assicuratore a titolo di premio da parte del soggetto esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Art. 18. Consegna e inizio dei lavori

Si applicano le disposizioni di cui all'Art. 5 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della S.A. di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

E' facoltà della S.A. procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8, del Codice dei Contratti, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; in tal caso il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza, su autorizzazione del R.U.P., e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 19, 42 e 45 del presente Capitolato, prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo

dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81.

Nel caso di ritardi nella consegna dei lavori imputabili alla stazione appaltante si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 commi 12 e 14 del D.M. n.49/2018.

Ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.M. n. 49/2018 è facoltà della S.A. non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore qualora la consegna dei lavori venga ritardata per motivi di interesse pubblico ovvero di opportunità.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, tenuto conto delle indicazioni contenute nel cronoprogramma facente parte integrante del progetto esecutivo.

Tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e intermedi specificati precedentemente e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

Art. 20. Tabella di cantiere

L'Impresa si impegna a fornire ed installare, a sua cura e spesa, nella sede dei lavori n.1 (uno) tabelloni del seguente tipo:

- lamiera in ferro di mm 10/10, o in altro materiale ritenuto idoneo ed approvato dalla D.L., delle dimensioni di m 2x2 composte da due elementi sovrapposti orizzontalmente di m 2 x 1 ciascuno.

La tabella dovranno indicativamente riportare le seguenti informazioni:

- l'Ente appaltante;
- il titolo dell'intervento;
- l'importo generale dell'intervento e l'importo di base d'asta;
- il progettista;
- il Responsabile del Procedimento;
- il Direttore dei Lavori;
- il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- il rappresentante dell'Impresa per la sicurezza;
- l'Impresa;
- il Direttore di Cantiere;
- eventuali subappaltatori.

La bozza della tabella di cantiere dovrà essere approvata dal D.L..

L'appaltatore si impegna a provvedere all'installazione della tabella ed al suo ritiro a fine lavori, nel luogo indicato dal Direttore dei lavori, mediante tubolari di ferro del diametro di mm 60 o altro supporto giudicato idoneo dal D.L., curando nella collocazione delle stesse la migliore visibilità.

Art. 21. Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il termine indicato è comprensivo anche della progettazione esecutiva del sistema delle linee vita e dell'esecuzione della ispezione con ausilio di SAPR;

Art. 22. Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna (art. 1206 del C.C.). Al di fuori di tali ipotesi, il Responsabile unico del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice degli Appalti;

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione

La sospensione ordinata dal direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, è dall'esecutore ed inviato al Responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattuale.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

La sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo Art. 13, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto riconoscendo, però, al medesimo i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere una proroga con domanda motivata che, se riconosciuta giustificata, è concessa purché la domanda sia inoltrata prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile unico del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del direttore dei lavori.

La mancata emissione del provvedimento corrisponde al rigetto della richiesta di proroga.

Art. 23. Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1% (uno per mille) dell'importo contrattuale netto.

La penale verrà contabilizzata nello stato di avanzamento lavori successivo all'applicazione, con detrazione a carico della Ditta Appaltatrice.

Art. 24. Risoluzione del contratto per inadempimento o per mancato rispetto dei termini

Qualora l'Appaltatore si renda colpevole di frode, grave negligenza, o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'Amministrazione ha il diritto di decretare la risoluzione del contratto per inadempimento incamerando per intero il deposito cauzionale prestato a garanzia dell'esatto adempimento.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà portato a conoscenza e degli Organismi preposti al controllo in materia di opere pubbliche e l'Impresa sarà esclusa per un quinquennio dalla partecipazione alle gare d'appalto che verranno indette dall'Amministrazione. Nell'ipotesi che l'esecuzione dell'appalto sia stata affidata ad una Associazione Temporanea di Imprese, il provvedimento riguarderà tutte le Imprese associate.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, l'Appaltatore ha unicamente il diritto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e dovrà risarcire all'Amministrazione gli ulteriori danni (maggiori oneri che dovessero essere sostenuti per l'esecuzione dell'opera quali, ad esempio: individuazione delle opere da completare o eseguire, spese nuova gara d'appalto, minore ribasso contrattuale, necessità di aggiornare il progetto per adeguarlo alla normativa vigente, etc.).

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice degli Appalti.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Art. 25. Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice degli Appalti, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 26. Pagamenti in acconto

Trattandosi di un appalto con termini di esecuzione abbastanza limitati, non sono previsti pagamenti intermedi al di fuori dell'anticipazione di cui al punto precedente. Verrà corrisposta unicamente la rata di saldo di cui al successivo punto 26;

Art. 27. Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale e sottoscritto dal direttore di lavori.

Col conto finale viene accertato l'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione sul conto finale.

Il Responsabile unico del procedimento, prima dell'autorizzazione alla liquidazione, accerterà e verificherà la presenza e la congruità di tutta la documentazione prevista dalla legislazione vigente, ivi comprese tutte le certificazioni dei materiali e la documentazione di avvenuto smaltimento delle risulite.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

Art. 28. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorsi i 45 giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso inutilmente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.

Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2002.

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio, senza necessità di domande o riserve, in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Art. 29. Revisione prezzi

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.

Art. 30. Modifiche e variazioni al contratto

Secondo l'enunciazione dell'articolo 106 del Codice degli Appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalità previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del medesimo articolo.

Non costituiscono varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche, ove prescritto dalla legge o dal regolamento, gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante.

L'appaltatore deve presentare ogni reclamo o riserva per iscritto al direttore dei lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione, infatti, domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché l'adeguamento dei POS.

Art. 31. Subappalto

Si applicano le disposizioni dell'art.105 del Codice degli Appalti e dell'art.35, commi dal 28 al 34 del D.L. n.223/2006 come convertito dalla Legge n.248/2006.

Le lavorazioni appartenenti alle categorie sopra indicate sono subappaltabili nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, secondo quanto disposto dall'art.105 del Codice degli Appalti, purché in sede di offerta il concorrente abbia indicato chiaramente i lavori che intende subappaltare con la relativa percentuale.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
- b) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
 - i. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

- ii. una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.
- c) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; in relazione alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, di cui al d.P.R. n. 252 del 1998, resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato DPR

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante a seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- d) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- e) nel cartello esposto all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- f) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- g) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - i. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
 - ii. copia del piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani predisposti dall'appaltatore

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 32. Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il RUP, nonché il Coordinatore per l'Esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Testo Unico 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Art. 33. Pagamento dei subappaltatori

In caso di subappalto, ove autorizzato ai sensi della vigente normativa, l'appaltatore dovrà produrre, al fine di ottenere l'autorizzazione al subappalto, istanza corredata dalla documentazione prescritta dall' art. 105 del Codice degli Appalti.

I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- h) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;
- i) in caso inadempimento da parte dell'affidatario;

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Art. 34. Controversie - Accordo bonario – Arbitrato

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il RUP, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.

Le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno demandate al collegio consultivo tecnico, ove istituito ai sensi dell'articolo 207 del codice dei contratti.

Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario; saranno deferite ad arbitri secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dall'articolo 209 del codice degli appalti.

Art. 35. Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice degli appalti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;
- e) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- f) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti;

L'Agenzia si riserva la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:

- grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate conformemente al punto che precede, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia;
- inadempimento agli obblighi di tracciabilità;
- applicazione di penali per un importo totale superiore al 10% dell'importo contrattuale;

- mancata consegna dell'elaborato tecnico per la realizzazione del sistema delle linee vita nel termine di 10 giorni dalla diffida da parte del RUP;
- mancata o tardiva richiesta di autorizzazione ad ENAC per l'esecuzione dell'ispezione con l'ausilio di SAPR (cd. *drone*) in ambito di operazioni critiche come previsto dall'art. 10 del regolamento ENAC;
- l'accertata assenza e mancata vigilanza sui luoghi del cantiere in concomitanza con la esecuzione di operazioni complesse (come il montaggio della linea vita);
- la mancata produzione della documentazione prescritta dalla normativa vigente per l'avvio e la conduzione dei lavori;

La risoluzione in tali casi opera allorché l'Agenzia abbia comunicato per iscritto a mezzo PEC all'Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Aggiudicatario il prezzo contrattuale del lavoro effettuato, dedotte le eventuali penalità.

Art. 36. Certificato di regolare esecuzione

Il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, che dovrà essere emesso entro due mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del contratto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante effettuerà operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche del sistema di protezione dalle cadute nel vuoto (cd. *linee vita*) a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti emergessero difetti di esecuzione imputabili all'appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, lo stesso è tenuto ad eseguirli nei modi e tempi prescritti dal Direttore dei Lavori.

In caso di esito negativo delle verifiche, e ove non si attuino le dovute sistemazioni ed adeguamenti nei termini che saranno ordinati, il RUP disporrà direttamente l'esecuzione delle opere di ripristino necessarie senza ulteriore avviso e con rivalsa della spesa sostenuta a valere direttamente sulle garanzie prestate, ai sensi di quanto stabilito con il presente contratto.

Art. 37. Presa in consegna dei lavori ultimati

Ai sensi dell'art. 230 del DPR 207/2010, la Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla manutenzione fino al collaudo.

Art. 38. Spese accessorie a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, oltre alle spese previste dall'art. 8 del Capitolato Generale, le seguenti spese:

- a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.
- c) gli oneri eventualmente dovuti ai privati per le occupazioni temporanee delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori e per gli approntamenti di cantiere saranno a totale carico dell'Impresa, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a tali aree.


Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto IVA per come regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono al netto della stessa.

visto
Il Responsabile Servizi Tecnici
arch. Silvano Argamone



Il Responsabile del Procedimento

arch. *Ciro Iovino*



Firma per accettazione
L'Operatore economico

.....